

servatori delle ipoteche, se debbano essere collettivi od individuali.

Ora l'Amministrazione non ha ancora presa una deliberazione definitiva.

La questione si sta studiando dal ministro guardasigilli e sarà risolta al più presto possibile.

Osservò inoltre l'onorevole Penserini che non si comprende come si adoperi il sistema penale per le contravvenzioni al bollo mentre si adotta il sistema civile per le contravvenzioni del registro. Io non vorrei far perder tempo alla Camera con lo spiegare le ragioni della differenza.

Chi usa un bollo insufficiente si presume in mala fede, mentre non si presume anzi non è molte volte in mala fede chi contravviene alla legge del registro; ed è perciò che in tutte le legislazioni fiscali si è adottato il procedimento penale per le contravvenzioni del bollo, il procedimento civile per quelle di registro. E il procedimento penale è una garanzia di più perchè la legge sia osservata.

Ma v'è anche un temperamento alla legge stessa imperocchè la procedura penale può sempre farsi cessare quando il contravventore paghi la tassa dovuta e la multa.

Ad ogni modo questa questione, sulla quale parlò anche l'onorevole Righi, sarà studiata anch'essa dall'Amministrazione e nel prossimo disegno di legge di cui si è parlato sarà risolta.

Finalmente l'onorevole Penserini propose che fosse risolta la questione, di vedere cioè se con la legge ultima del 14 luglio 1887 si sia inteso anche di far cessare i privilegi e le esenzioni derivanti dai Codici. Ora è evidente che quelle esenzioni cessano senz'altro, poichè la legge 14 luglio dichiara espressamente che cessano tutti i privilegi non contenuti nelle leggi generali sulla materia, e le leggi generali sulla materia non sono che le leggi sulla tassa di successione, di bolle e registro e manimorte; non sono i Codici.

Per altro la questione per quanto sia chiara per l'Amministrazione è *sub iudice* e non è ancora in alcun modo giudiziariamente definita. Però io non potrei accettare l'articolo interpretativo dell'onorevole Penserini; non potrei accettarlo perchè non *est hic locus*, non si tratta qui di modificare la legge sul registro e bollo e molto meno di rinvenire sulla legge ultima del 1887. Se sarà il caso di rinvenirci lo faremo con un disegno di legge speciale, ma non è qui che possa trovar luogo l'interpretazione che propone l'onorevole Penserini.

**Presidente.** Onorevole Penserini, ritira il suo articolo?

**Penserini.** Desidererei conoscere il parere della Commissione.

**Presidente.** Onorevole relatore, l'onorevole Penserini desidera conoscere il parere della Commissione.

**Chimirri, relatore.** In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro la Commissione non ha altro ad aggiungere, tanto più che si tratta di cosa estranea al presente disegno di legge.

**Presidente.** Onorevole Penserini, persiste?

**Penserini.** Io non ho inteso bene se l'onorevole ministro abbia o no assunto l'impegno di tener sospesa l'applicazione dell'abolizione dei privilegi concessi dai Codici riguardo alla carta bollata, sino a che abbia portato alla Camera un disegno di legge per la riforma delle tasse di registro e bollo.

Se egli assume questo impegno io non ho nessuna difficoltà di ritirare il mio articolo, diversamente non potrei ritirarlo.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io non posso assumere impegno di non eseguire la legge nel modo come l'Amministrazione la intende; l'Amministrazione non dubita che quelle esenzioni siano cessate, ed ha quindi l'obbligo di eseguire la legge in tal senso e di farla eseguire. Ciò non toglie però che quando sarà l'ora opportuna, non oggi, si veda se sia il caso di modificare quella legge nel senso desiderato dall'onorevole Penserini.

**Penserini.** Di fronte a questa riserva, per non compromettere l'importanza della questione dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo.

**Presidente.** Ora passeremo all'articolo terzo.

Articolo 3° della Commissione, 4° del Ministero:

“ La tassa di negoziazione delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli, e quella per le anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, di che negli articoli 68 e 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e nell'articolo 16 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, come pure le tasse di che negli articoli 13 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo 2°, e 65 della detta legge 13 settembre 1874, n. 2077, sono portate da una lira ad una lira e mezza per mille, oltre l'aumento di due decimi.

“ Nella presente disposizione non è compresa la tassa di negoziazione sulle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, di che nella legge 27 aprile 1885, n. 3048 e quella sulle obbligazioni delle attuali Società concessionarie di strade ferrate.”